

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO**

AVVISO PUBBLICO

IN.S.I.E.M.E.

**INserimenti Specialistici Individualizzati ed Esperienze
Multidisciplinari in Equipe**

P.O.R. FSE 2014-2020 Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione

ASSE 2

Inclusione Sociale e lotta alla povertà

Azione 9.2.1

**“Interventi di presa in carico multi professionale, finalizzati all'inclusione lavorativa delle
persone con disabilità attraverso la definizione di progetti personalizzati.**

**Promozione della diffusione e personalizzazione del modello ICF [*International
Classification of Functioning, Disability and Health*] su scala territoriale.**

Interventi di politica attiva specificamente rivolti alle persone con disabilità”

FAQ AGGIORNATE AL 9/02/2021

FAQ DEL 03/02/2021

1) Quesito

Una persona giudicata dalla competente Commissione Medica "idoneo all'iscrizione alle liste di cui alla Legge 68/99" può essere compresa tra i destinatari a seguito dell'approvazione della proposta progettuale?

Risposta

Una persona che risulta "idonea all'iscrizione alle liste di cui alla Legge 68/99" rientra tra i possibili destinatari dell'Avviso pubblico ai sensi dell'articolo 4 dello stesso, il quale prevede altresì che:

"A seguito dell'approvazione della proposta progettuale, i Beneficiari procederanno alla selezione dei destinatari sulla base dei requisiti di ammissibilità sopra indicati e secondo procedure di evidenza pubblica nel rispetto dei principi generali volti a garantire parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza.

I soggetti proponenti, oltre alla verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità, potranno individuare ulteriori criteri di selezione se finalizzati al buon esito del progetto (...)".

FAQ DEL 09/02/2021

2) Quesito

Analizzando il testo ho notato che i destinatari sono individuati come persone titolari di legge 104 art. 3 c.1 e relativa iscrizione alle categorie protette della legge 68/99.

Mi chiedo quale sia il motivo di esclusione delle persone con disabilità grave certificata (104 art.3 c.3).

Risposta

È il POR SARDEGNA FSE 2014-2020 (CC12014IT05SFOP021), approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C (2014) 10096 del 17.12.2014 e modificato con Decisione di esecuzione della Commissione C (2018)6273 del 21.09.2018, ad individuare quali principali gruppi target per l'Ob. Spec. 9.2. le persone con disabilità "ai sensi dell'art. 3 comma 1 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104", lasciando ad intendere una non esclusività in termini di partecipazione.

Pertanto, il riferimento all'articolo 3 comma 1 della Legge 104/92 è utile ad identificare la disabilità, come concetto generale, senza escludere la disabilità grave certificata ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. 104/1992, considerata in termini di specifica ulteriore.

3) Quesito

I componenti dell'équipe multidisciplinare devono essere gli stessi per le tre diverse azioni (selezione, progetti individualizzati e monitoraggio dei progetti) o possono essere costituite da componenti differenti per ciascuna delle azioni previste? Si tratta quindi di un'unica équipe multidisciplinare o di tre diverse équipe?

Risposta

Si tratta di un'unica équipe multidisciplinare che dovrà essere coerente con le azioni e la tipologia di destinatari individuata, fermo restando quanto indicato nell'articolo 8 par. 8.1 dell'Avviso.

4) Quesito

Variando il raggruppamento temporaneo (es. con l'inserimento di diverse imprese, consorzi e/o enti del terzo settore) uno stesso organismo può presentare più progetti afferenti a diversi ambiti territoriali?

Risposta

La lettura congiunta dell'articolo 7 e dell'articolo 14 dell'Avviso implica che la proposta progettuale possa essere presentata dal raggruppamento. Uno stesso raggruppamento può presentare al massimo una proposta progettuale.

Ciascun soggetto/organismo può partecipare al massimo a due raggruppamenti e quindi al massimo a due proposte progettuali, anche afferenti a diversi ambiti territoriali, purché in essi abbia sede legale o operativa e purché non abbia il ruolo di capofila in nessuno dei due.

Invece, un organismo che assume la funzione di capofila deve avere sede operativa nel territorio in cui presenta la proposta progettuale, può partecipare a quel solo raggruppamento e presentare un'unica proposta progettuale.